



CITTÀ DI SEVESO

(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI A MISURA

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17.06.2020

Modificato con delibera di C.C. n. 5 del 26.04.2021

Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 21.03.2023

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI A MISURA

Indice

CITTÀ DI SEVESO	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI A MISURA.....	4
ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	4
ART. 4 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 5 - SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA	7
ART. 6 - SUPERFICI NON SOGGETTE A TARIFFA.....	7
ART. 7 - ESCLUSIONE E RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	9
ART. 8 - ESENZIONI	10
ART. 9 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ...	10
ART. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	11
ART. 11 - TARIFFA DI RIFERIMENTO	12
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A MISURA.....	12
ART. 13 - COMPONENTI DI COSTO	13
ART. 14 - METODO UTILIZZATO	13
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	14
ART. 17 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ	14
ART. 18 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 19 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	16
ART. 20 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	18
ART. 21 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	18
ART. 22 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA.	19
ART. 23 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	22
ART. 24 - AGEVOLAZIONI.....	22
ART. 25 - COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	23
ART. 26 - SERVIZI.....	23
ART. 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	24
ART. 28 - IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	25
ART. 29 - CONTROLLI E VERIFICHE	26
ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	26
ART. 31 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE.....	27
ART. 32 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI.....	28

ART. 33 - ACCERTAMENTI	29
ART. 34 - RISCOSSIONE E RATEAZIONE	29
ART. 35 - CONGUAGLI	31
ART. 36 - SANZIONI.....	31
ART. 37 - INTERESSI	32
ART. 38 - RIMBORSI.....	33
ART. 39 - IMPORTI MINIMI.....	33
ART. 40 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO	33
ART. 41 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA	33
ART. 42 - CONTENZIOSO.....	34
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE.....	34
ART. 44 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	34
ART. 45 - RIFERIMENTI DI LEGGE.....	35
ART. 46 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....	35

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Seveso, a norma dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del D.Lgs. n. 116/2020.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Istituzione della TARI A MISURA

Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, è stata istituita sul territorio comunale la TARI A MISURA, fondata sul sistema di misurazione previsto dal presente regolamento, fermo restando la natura tributaria del prelievo.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato, approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento e dal sistema di misurazione del rifiuto indifferenziato conferito per singola utenza, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti, contenuto nella delibera n. 443/2019, ovvero nelle successive disposizioni approvate in materia dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
3. Il Piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
7. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento.
8. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

9. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
10. È fatta salva, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all' articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
11. La TARI A MISURA è applicata e riscossa dal Comune di Seveso, che è anche titolare del credito dell'utenza in quanto soggetto attivo del tributo.
12. La gestione dei rifiuti urbani costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e comprende:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
13. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARI, secondo la Legge n. 147/2013. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle pari o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d. la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, solo in caso di variazioni, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono, altresì, soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Superfici non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte e locali di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117, commi 2 e 3 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - Utenze non domestiche
 - locali di cui all'art. 7;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- enti ecclesiastici limitatamente alle attività di culto;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione e riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle superfici che producono in via esclusiva rifiuti speciali.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali sulla base delle disposizioni del presente regolamento. Al loro smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento della quota fissa pari al 20%.
5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Le riduzioni/esclusioni sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione.
La richiesta di detassazione, debitamente documentata, deve essere precedentemente valutata dal competente Servizio Ecologia Comunale.
La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento, così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e l'imputazione in sede di conguaglio da parte del Comune delle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa in quanto a carico del bilancio comunale ai sensi del successivo articolo 25, le seguenti fattispecie :
 - a) gli asili nido, le scuole materne, le scuole primarie e secondarie, inferiori e superiori, sia statali che paritarie, posto che le scuole statali sono esentate per legge;
 - b) enti ecclesiastici per la superficie destinata alle attività di formazione connesse al culto, case di riposo, strutture destinate all'assistenza alla persona senza scopo di lucro che rispettano il disposto di cui ai successivi commi 2 e 3;
 - c) enti socio assistenziali/associazioni/fondazioni che svolgono attività di accoglienza degli indigenti e/o attività di assistenza sanitaria non aventi fini di lucro e che rispettano il disposto di cui ai successivi commi 2 e 3.
 - d) locali e aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune.

Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie.

2. L'Ufficio Ecologia effettua controlli periodici sul rifiuto indifferenziato prodotto dalle Utenze di cui al comma 1, per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti prodotti da ciascuna di esse e fornire gli idonei strumenti a supporto dell'attività di conferimento differenziato degli stessi.
3. La presenza nel rifiuto indifferenziato residuo (sottratti gli ausili per incontinenza) di una quota superiore al 30% in peso di rifiuto differenziabile comporta il decadimento dall'esenzione, per la singola utenza, per l'annualità in corso.

Art. 9 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 10 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 5).
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 5), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. Il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE A MISURA

Art. 11 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie. In particolare per la parte variabile della tariffa si prende come base di calcolo il costo di riferimento suddiviso per il volume dei rifiuti indifferenziati rilevato mediante sacchi/contenitori dotati di microchip conferito, tenendo conto del peso specifico medio degli stessi, rideterminato periodicamente, sulla base di apposite campagne.

Art. 12 - Determinazione della tariffa a misura

1. Annualmente il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è determinata annualmente nel Piano Finanziario.
3. La parte variabile della tariffa a misura può essere suddivisa in 2 quote, TV1 e TV2, ripartite sulla base della percentuale indicata nella delibera di approvazione del piano finanziario. La suddivisione tra le 2 quote, approvata con il Piano Finanziario annuale, vede TV1 calcolata sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui al DPR 158/99 e TV2 correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza.
4. La parte fissa TF della tariffa copre i costi indicati per la componente fissa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, articolo 2, punto 2.3.

5. La parte variabile TV della tariffa copre i costi indicati per la componente variabile dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, articolo 2, punto 2.2.

Art. 13 - Componenti di costo

Le componenti di costo del servizio rifiuti sono definite dall'Allegato A della deliberazione ARERA n. 443/2019 Titolo III, IV e V.

Art. 14 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze anche in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR n. 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 3a allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie, effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi in cui a seguito di studi specifici con misure puntuali si renda evidente tale necessità.

Art. 17 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività (codice ATECO) o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o SCIA. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)}$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\mathbf{Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot} (n) * Ka (n)}$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot} (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La parte variabile della tariffa TV1 prevista dall'articolo 12 comma 3, è calcolata sulla base dei coefficienti Kb previsti dal DPR n. 158/99.
3. La quota variabile della tariffa TV2 per le utenze domestiche è calcolata sulla base della produzione di rifiuto indifferenziato. Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita) per la quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVd (n) = Quv * Cu}$$

dove:

TVd (n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = volume di rifiuto indifferenziato prodotto dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita).

Tale costo è specificato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

4. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione del Piano finanziario. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti.

La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno del Piano finanziario approvato annualmente.

Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Tfnd (ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) * Kc (ap)}$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot} (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva (ap).

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La parte variabile della tariffa TV1 prevista dall'articolo 12 comma 3, è calcolata sulla base dei coefficienti Kb previsti dal DPR n. 158/99
3. La quota variabile della tariffa TV2 per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita, o €/contenitore) per il volume di rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TVnd = Cu * Quv}$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/l o €/sacco di volumetria definita o €/contenitore).

Tale costo è specificato dalla delibera annuale di approvazione delle tariffe, si riferisce all'anno solare di riferimento ed è determinato dal rapporto tra la parte variabile della TARI attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base di un peso specifico (kg/l e l/sacco) determinato periodicamente.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

4. Conferimenti minimi

Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, a carico delle Utenze non Domestiche può essere incluso nella parte fissa un volume minimo determinato annualmente nella Delibera

di approvazione del Piano finanziario. Potranno quindi essere addebitati alle utenze un numero di ritiri corrispondenti ad un volume minimo, anche se non esposto.

Art. 20 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR n. 158/99, si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da SCIA/licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o, se superiore a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento.
3. Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.
4. A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 22, comma 2.

Art. 21 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa a misura secondo gli indirizzi della legislazione nazionale vigente ed è conforme alle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

Sistema a transponder

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori conformi al servizio erogato, utilizzati per più o singoli conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi o sacchi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo, inoltre, all'utente il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla bollettazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata dal prodotto del numero di conferimenti effettuati per il peso specifico medio; quest'ultimo è calcolato periodicamente ed indicato nella delibera di approvazione del piano tariffario.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti utilizzano le modalità di conferimento di cui al regolamento di igiene urbana. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio e posizionati in farmacie e negozi sul territorio (per esempio: contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici, pile esauste). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso la Piattaforma Ecologica.
4. Non saranno raccolti i rifiuti esposti con modalità non conformi rispetto a quelle indicate dal regolamento di igiene urbana. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.
5. Il Gestore del servizio di raccolta deve mettere a disposizione in tempo reale (con frequenza giornaliera mediante server web dedicato o sistema equivalente e con protezione dei dati trasmessi) al Comune i dati

di raccolta di sacchi e contenitori dotati di RFID tag, in modo tale che l'imputazione alle Utenze possa essere precisa e possano essere effettuati i necessari controlli per l'ottimizzazione del sistema e l'effettuazione di campagne di comunicazione mirate e costanti.

6. In caso di contestazione da parte del contribuente, rispetto alla quantità di sacchi per rifiuto indifferenziato contabilizzati nella bolletta TARI, occorre produrre i relativi sacchi ancora in possesso.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 - Riduzioni della Tariffa.

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nel seguente caso:
 - del **60%** quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.
2. La tariffa è ridotta del **20%**, per quota fissa e quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
 - b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 gg nell'anno solare. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La tariffa è ridotta del **20%** per quota variabile (limitatamente a TV1 se applicata) nel seguente caso:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali ove attivati. La richiesta, munita del predetto certificato, deve essere inoltrata al competente Servizio Ecologia che, dopo aver espletato apposito accertamento tecnico, comunicherà all'ufficio Tributi gli esiti dell'istruttoria per i provvedimenti. Gli utenti saranno soggetti a controlli periodici al fine di mantenere la riduzione per compostaggio.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e del D.Lgs. n. 116/2020, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile TV1 della tariffa, se il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, i rifiuti prodotti. A questo proposito si stabilisce che:
 - per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini;
 - ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre al Comune, dichiarazione corredata da idonea documentazione, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo e contabilizzate a conguaglio con la bollettazione dell'anno successivo.
6. La riduzione del comma 5 è fruibile sulla parte variabile e commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo, rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle

superfici tassabili in relazione all'attività esercitata, secondo la formula % del rifiuto riciclato sul totale prodotto e non conferito al Comune. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai "coefficienti di produzione kg/mq anno" (Kd) nord Italia – medi indicati nella tabella 4 allegata al D.P.R. 27 aprile, n. 158. La superficie di riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti speciali avviati al riciclo. La formula da applicare è la seguente:

$Rid (\%) = Q_{avv} / [Stot * (Kd)]$ dove:

Rid (%) = coefficiente di riduzione;

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti avviata al recupero

Stot = superficie totale;

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. n. 158/1999

- 6 bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l'affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente al Comune la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento.

La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero. L'utente produttore deve affidarsi al gestore alternativo a quello del servizio pubblico per un periodo temporale di 5 anni.

Si precisa che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento del servizio da parte dell'attività produttiva che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti 5 anni, come esplicitato nel D.Lgs. n. 116/2020 cambiare operatore in relazione all'andamento del mercato, purché sia garantito il servizio di raccolta e l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

Il "recupero" dà diritto ad una riduzione del 100% (TV1) della quota variabile.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile (limitatamente a TV1 se applicata), per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
8. Il Comune si riserva la facoltà di riconoscere riduzioni sulla TARI alle attività produttive e commerciali che effettuano devoluzione delle eccedenze alimentari e dei restanti prodotti ai fini di solidarietà sociale, di cui alla L 166/2016 (farmaceutici, di medicazione, di igiene, di cancelleria, ...) a seguito di rendicontazione al Comune entro il 31/03 delle quantità effettivamente devolute con le modalità di cui alla Legge n. 166/2016. La riduzione viene applicata alla TF della TARI dell'attività che l'ha messa in atto sulla base della percentuale di devoluzione con finalità sociali rispetto alla somma di rifiuto totale prodotto (devoluto + rifiuto indifferenziato prodotto, rilevato tramite RFID). La richiesta di riduzione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 20/01.
9. Le utenze interessate alla riduzione di cui al comma 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui allo stesso comma. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la bollettazione dell'anno successivo.
10. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

11. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.
12. L'utente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2 e 3. In assenza di tale denuncia, il Comune recupererà l'importo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.
13. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 23 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata è automaticamente assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Art. 24 - Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e variabile (limitatamente a TV1 se applicata) alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione del 30% per nucleo familiare come risultante all'anagrafe comunale alla data del rilascio dell'ISEE, valido per l'anno d'imposta, inferiore o pari a € 15.000,00;
 - b) esenzione per nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno di riferimento, composto da almeno 4 figli minori di 24 anni, con ISEE valido per l'anno d'imposta, inferiore o pari a € 30.000;
 - c) esenzione per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per almeno 6 mesi;
2. A favore delle Utenze che utilizzano Prodotti Sanitari e Assorbenti (PSA), ovvero si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) nuclei familiari con neonati fino a 3 anni, utilizzanti pannolini usa e getta,
 - b) nuclei familiari con componenti utilizzanti ausili di incontinenza,
 - c) strutture socio-assistenziali senza fini di lucro operanti sul territorio comunale, che beneficiano di esenzione di cui all'art.8, c.1, lettera d)

è messo a disposizione un quantitativo annuo di sacchi dedicati alla raccolta dei PSA, non contabilizzati ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa. La consistenza della fornitura annua viene stabilita nella Deliberazione di approvazione del Piano finanziario.

Non vengono concesse agevolazioni a nuclei familiari che utilizzano pannolini lavabili in quanto essi generano un risparmio diretto in quota variabile per l'Utenza che ne fa uso.

Il Comune di Seveso promuove l'utilizzo dei pannolini lavabili presso le famiglie dei nuovi nati per realizzare sul proprio territorio la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, che pone al primo posto la prevenzione sulle altre modalità di gestione dei rifiuti.

3. Tali riduzioni, salvo diversamente previsto dalle singole ipotesi di agevolazione, sono concesse su domanda documentata degli interessati con la quale dimostrino di averne diritto; la documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr n. 445 del 28.12.2000, ad eccezione di quella richiesta

alle lettere a), b) e c) del comma 1, per le quali occorre presentare annualmente, entro il 31 marzo, il relativo modello ISEE. Saranno accettate le domande presentate successivamente, fino ad un termine massimo del 30 giugno, con diritto alla riduzione dell'imposta nella bollettazione di conguaglio.

4. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione debitamente comprovate e documentate e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni (art. 22) o agevolazioni (art. 24), le stesse non sono cumulabili (ad eccezione della fornitura di sacchi per la raccolta dei PSA) e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 25 - Copertura delle riduzioni e agevolazioni

Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 8 comma 1 lettera b), c), d) e art. 24 dovranno essere previste in un capitolo di spesa apposito da inserire nel Bilancio comunale. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 26 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- f) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti previsto nel contratto di igiene urbana;
- g) sportello aperto al pubblico per richieste di informazioni, chiarimenti e per la distribuzione del materiale informativo;
- h) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare le utenze circa le problematiche di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.

2. Per l'accesso alla Piattaforma Ecologica deve essere utilizzata la tessera sanitaria per le utenze domestiche e l'apposito badge per le utenze non domestiche.

3. Per il ritiro dei sacchi dotati di RFID presso i distributori automatici deve essere utilizzata la tessera sanitaria per le utenze domestiche e apposita tessera per le utenze non domestiche.

4. Non è consentito l'utilizzo di sacchi codificati per altro utente. Verranno effettuati controlli periodici al fine di riscontrare eventuali anomalie sia nei conferimenti che nel mancato o eccessivo ritiro di sacchi dotati di RFID e gialli.

Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti esclusivamente in base alle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.

3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nel Regolamento del servizio di igiene urbana e nell'opuscolo informativo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.
4. Su richiesta dell'Amministratore di condominio sarà possibile in casi particolari utilizzare sacchi condominiali dotati di RFID per il conferimento del rifiuto indifferenziato. In questo caso l'utenza soggetta a TARI rimane comunque il singolo condomino; l'Amministratore dovrà comunicare, annualmente e ad ogni ritiro di sacchi condominiali, le utenze individuali TARI abbinate a quel condominio. La ripartizione della parte variabile della tariffa sui singoli condòmini avverrà utilizzando i coefficienti kb e kd medi di cui al DPR 158/99.
5. Su richiesta dell'Amministratore di condominio, per la sola pulizia delle parti comuni (scale,..) sarà possibile utilizzare i sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato, inserendo a ruolo l'anagrafica del condominio con una superficie convenzionale di mq. 1.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione degli avvisi di pagamento della TARI a misura e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come disciplinato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 è effettuato dal Comune nel rispetto della normativa vigente.
3. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 6 par. 1, del Regolamento U.E. n. 679/2016, non è obbligatorio quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal Comune.
5. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 29 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulla validità delle denunce dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato ed identificato, con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge n. 147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31 - Richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la richiesta di attivazione o variazione del servizio relativa ai locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile presso lo sportello competente e sul sito istituzionale del Comune di Seveso e del gestore del servizio. La richiesta di attivazione del servizio deve essere consegnata direttamente allo sportello competente, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. La richiesta deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di presentazione della richiesta di attivazione o variazione del servizio deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La richiesta presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.
4. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare il numero dei componenti residenti e/o domiciliati.
5. Le richieste originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento ai sensi della delibera di ARERA n. 15/2022/R/Rif. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 31, comma 5, del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 6 bis. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 31, comma 5, del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

7. Ai fini della richiesta di attivazione del servizio relativa alla TARI a misura, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della precedente modalità di commisurazione della Tassa sui rifiuti (TARI).
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della richiesta non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la richiesta di attivazione del servizio nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la richiesta anche in assenza di detto invito.

Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Devono inoltre essere dichiarate le persone che fanno parte del nucleo familiare, ma non risultano residenti all'Anagrafe comunale.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche di Categoria 03, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
7. I Bed & Breakfast organizzati a conduzione familiare (art. 12, co 3, D.Lgs. n. 79/2011), sono considerati utenze domestiche ed il numero dei componenti viene fissato nella classe "6 o più componenti".

Art. 33 - Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tassa e al controllo dei dati dichiarati nella richiesta di attivazione del servizio. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

3. L'omessa o l'infedele presentazione della richiesta di attivazione del servizio è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la richiesta è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le motivazioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 34 - Riscossione e rateazione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni e alle misure dei conferimenti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, il volume esposto ed il periodo di riferimento delle relative letture.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, tramite emissione di bolletta rateizzabile in numero di 1 o più rate. Ove tale emissione fosse relativa solo a una parte della TARI, alla stessa potrà seguire una seconda emissione se e come dettagliato nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, oltre all'eventuale saldo, che potrà essere emesso come rata di conguaglio l'anno successivo.
3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con PAGO PA oppure tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. E' ammesso il ricorso alla domiciliazione in conto corrente.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, l'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546/92, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, costituirà titolo per la riscossione coattiva dell'importo comprensivo della sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dal contribuente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica. Le regole della notifica in materia tributaria prevedono di ricorrere al domicilio fiscale salva diversa elezione di domicilio.
6. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
7. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00: nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre € 6.000,01: fino a massimo trentasei rate mensili;

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al presente comma e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta per importi fino a 20.000 euro. In caso di importi superiori, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora nella misura pari al saggio legale, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata che, ai fini dell'acquiescenza, deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
10. Le rate mensili, successive alla prima, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
11. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
12. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
14. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto nel presente articolo, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le trentasei rate mensili.

Art. 35 - Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni o cessazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella emissione della prima bollettazione utile.

Art. 36 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Il ricorso al ravvedimento operoso è ammesso secondo le indicazioni contenute nell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prima della notifica di avviso di accertamento.
2. In caso di omessa presentazione della richiesta di attivazione del servizio, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito per il ravvedimento operoso dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
8. Le violazioni amministrative non tributarie al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
9. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il Comune, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
10. Periodicamente il Comune provvederà ad analizzare i mancati conferimenti ed a inoltrare agli utenti interessati, a mezzo lettera raccomandata A/R, la dichiarazione giustificativa di produzione uguale a zero con obbligo di risposta da parte dell'utente entro 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata restituzione si procederà all'applicazione di una penalità di € 100,00 per le utenze domestiche e € 200,00 per le utenze non domestiche.
Le giustificazioni ricevute dagli utenti saranno analizzate dall'ufficio competente, che potrà applicare, a fronte di modalità di gestione illecita, le sanzioni così determinate:
 - utenze domestiche € 200,00;
 - utenze non domestiche € 400,00.
11. Qualora a seguito delle giustificazioni ricevute, la produzione zero sia riferibile all'utilizzo di volumi identificati da RFID non associato all'intestatario, sarà applicata una sanzione di 50€.

Art. 37 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, salvo le diverse regole previste per la riscossione coattiva.

Art. 38 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 39 - Importi minimi

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso, oltre all'accertamento, per somme inferiori o pari a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 40 - Istituti deflativi del contenzioso

Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 41 - Esercizio dell'Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 42 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 44 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45 - Riferimenti di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158, alla Legge n. 160/2019, alle deliberazioni dell'Autorità di regolazione ARERA, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 46 - Disposizione transitoria

Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares e/o della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.